



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

L'Ufficio per le Attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con circolare n. 512 del 28/01/2020, ha comunicato che il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 recante: "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", all'articolo 3, comma 2, ha sostituito il termine del 30 settembre 2019 previsto dai commi 594 e 596 dell'articolo 1 legge di bilancio 2019 con il termine del 31 dicembre 2020. Ha, inoltre, sostituito le parole "*1° agosto 2019*" con le parole "*31 ottobre 2020*".

A seguito di tale modifica le vittime dei reati intenzionali violenti, occorsi dal 30 giugno 2005 fino all'entrata in vigore della legge 7 luglio 2016 n. 122, potranno presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per ottenere i benefici di legge entro la data del 31 dicembre 2020.

Parimenti, tale termine si applica per coloro che abbiano già percepito un indennizzo a carico del Fondo di solidarietà ai sensi della citata Legge 122/2016, per richiedere una integrazione del beneficio ricevuto secondo i nuovi importi fissati con decreto interministeriale.

Il termine del 31 dicembre 2020 si applica, inoltre, anche alle vittime di lesioni gravissime o di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 122/2016 potranno, invece, presentare le domande coloro per i quali alla data del 31 ottobre p.v. non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli artt. 12 e 13, comma 1 della Legge stessa.

Si rappresenta inoltre che con l'unito decreto interministeriale in data 22 novembre 2019, pubblicato il 23 gennaio u.s., sono stati rideterminati gli importi di indennizzo nelle seguenti misure:

- **euro 50.000** per il reato di omicidio;
- **euro 60.000** per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona offesa che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa esclusivamente in favore dei figli della vittima;



Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

- **euro 25.000** per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma del codice penale;
- **euro 25.000** per le lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale;
- **euro 25.000** per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'art. 583-*quinquies* del codice penale.
- L'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali, documentate, fino ad un massimo di **euro 10.000**.

Per i delitti diversi da quelli citati l'indennizzo è erogato solo per la refusione delle spese mediche ed assistenziali, fino ad un massimo di **euro 15.000**.

Si soggiunge che la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante; "legge di bilancio 2020", all'art. 1, comma 489, ha modificato l'art. 12, comma 1 lett. b della legge 7 luglio 2016, n. 122, introducendo una ulteriore ipotesi di deroga all'esperimento della procedura esecutiva quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

Nel trasmettere copia della nota illustrativa riportante le novità introdotte dalla citata normativa, si chiede di curare la divulgazione del relativo contenuto, con i mezzi che si riterranno più opportuni.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL PREFETTO
(Stentella)

Ad/edy